

GR_GERICHTE U 2019 90 vom 5. November 2019

GR Gerichte, 2019-11-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2019_90

FR: GR_GERICHTE U 2019 90 du 5 novembre 2019

IT: GR_GERICHTE U 2019 90 del 5 novembre 2019

Erwägungen

E. 1

I requisiti processuali sono dati. Su questa controversia giudica il giudice unico, giacché il ricorso – come si vedrà qui di seguito – è, per quanto non divenuto privo d'oggetto, evidentemente infondato (cfr. art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG]).

E. 2

Contestato è soltanto ancora il decurtamento dal contributo assistenziale per il mese di luglio 2019 del ricavato dalla vendita di una borsa per l'importo di CHF 610.--. La richiesta del ricorrente di riconoscergli CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi è invece divenuta priva d'oggetto visto che il convenuto, dopo la decisione impugnata 23/29 luglio 2019 in cui si è decretato un importo di CHF 800.-- per l'alloggio, con decisione 20 agosto/30 settembre 2019 ha rimborsato al ricorrente CHF 200.-- (corrispondenti alla deduzione per il mese di luglio 2019 da CHF 1'000.-- [come in precedenza riconosciuto] a CHF 800.--). Ciò è stato riconosciuto dal ricorrente in sede di replica. Per quanto attiene l'estensione della sua richiesta, ossia di riconoscere CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi, si osserva che le spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta (in questo caso di tre mesi; cfr. art. 8 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza [DELCAss; CSC 546.270]), sempreché sussista un diritto all'assistenza. Siccome ad agosto 2019 il ricorrente non aveva più diritto all'assistenza, un eventuale futuro contributo per le spese di alloggio va semmai decretato di nuovo da parte del convenuto su nuova domanda di assistenza e non può essere deciso in questa sede.

E. 3

Stando al ricorrente, i CHF 610.-- accreditatigli il 16 luglio 2019 sul suo conto (cfr. doc. 11 convenuto) sarebbero il ricavo – da tenere come regalo – dalla vendita online di una borsa regalatagli dalla sua compagna B. _____

- 5 - per far fronte alle sue spese (cfr. doc. 7 convenuto). In Svizzera il diritto all'assistenza sociale impedisce che le persone bisognose debbano far capo al benevolo appoggio di terze persone. Per contro, le assegnazioni di terzi, quali delle donazioni rilevanti, vanno considerate pienamente come entrate (cfr. WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, pag. 435 segg.; art. 2 cpv. 2 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno [LCAss; CSC 546.250]). Nel caso di specie, non trattandosi di una modica somma, appare sostenibile che il convenuto l'abbia conteggiata come entrata del mese di luglio 2019. Irrilevante è che B. _____ abbia chiesto dapprima al ricorrente e poi al convenuto la restituzione di tale somma (cfr. richiesta di rimborso al convenuto del 30 luglio 2019 [doc. 9 convenuto]). Contrariamente alla sua esposizione dei fatti, secondo cui lei avrebbe chiesto

al ricorrente di vendere la borsa, stando alla più credibile versione del ricorrente, ella gli avrebbe regalato tale borsa. Siccome il ricorrente non ne è più arricchito (nemmeno per mezzo di surrogato in denaro) (cfr. art. 249 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO; RS 220]), ella non può a priori revocare la donazione e farsi restituire la somma del ricavato dalla vendita della borsa. Ne discende che il convenuto non deve al ricorrente CHF 610.- - da destinare a B._____ (e né tantomeno CHF 610.-- a B._____, per quanto questo Tribunale possa esprimersi in merito). Il convenuto ha perciò giustamente decurtato l'importo per il mese di luglio 2019 e non deve rimborsare tale importo al ricorrente, per cui, per quanto non divenuto privo d'oggetto, il ricorso va respinto.

E. 4

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.